



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI TRENTO

## **Norme Attuative della Scuola di Dottorato in «Studi Umanistici»**

Approvato dal Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Storia e Beni culturali in data 10 novembre 2010  
Modificato dal Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Storia e Beni culturali in data 9 marzo 2011 e 24 gennaio 2012  
Approvato dal Consiglio di Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Filologici in data 17 novembre 2010  
Modificato dal Consiglio di Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Filologici in data 16 marzo 2011 e 15 febbraio 2012



## INDICE

- Art. 1 – Norme attuative della Scuola di Dottorato in Studi Umanistici
- Art. 2 – Obiettivi specifici
- Art. 3 – Programmi di dottorato della Scuola SU
- Art. 4 – Lingua
- Art. 5 - Il Collegio dei Docenti
- Art. 6 – il Comitato esecutivo
- Art. 7 – Il Coordinatore
- Art. 8 – Attività formative istituzionali e modalità di svolgimento delle attività formative
- Art. 9 – Manifesto e corso degli Studi
- Art. 10 – Requisiti di ammissione
- Art. 11 – Modalità di selezione
- Art. 12 – Ammissione agli anni successivi al primo
- Art. 13 – Tutor
- Art. 14 – Direttore di tesi
- Art. 15 – Conseguimento del titolo
- Art. 16 – Svolgimento di attività pratiche previste dai curricula
- Art. 17 – Modifica delle norme attuative
- Art. 18 – Dotazione Dottorandi
- Art. 19 – Norma di rinvio



### **Art. 1 – Norme attuative della Scuola di Dottorato in Studi Umanistici**

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Dottorati di Ricerca (di seguito per brevità denominato "Regolamento Scuole di Dottorato") emanato con D.R. 997 del 16 dicembre 2003 e modificato con D.R. 359 del 19 aprile 2006, cui si fa integrale rinvio, e allo scopo di istituire presso il Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Filologici e presso il Dipartimento di Filosofia, storia e Beni culturali **la Scuola di Dottorato in Studi Umanistici** (in seguito denominata per brevità "Scuola SU"), **il Consiglio di entrambi i citati Dipartimenti** ne adotta le Norme Attuative al fine di regolare l'attività della Scuola SU, indicandone gli obiettivi specifici, l'organizzazione interna e le regole comportamentali per i dottorandi che la frequentano.

### **Art. 2 – Obiettivi specifici**

1. Finalità generale della Scuola SU è formare studiosi in grado di analizzare criticamente i fenomeni storici e i processi culturali, di interpretare e di comprendere testi, documenti e prodotti culturali di diversa natura e tipologia.
2. Obiettivo specifico della Scuola SU è fornire gli strumenti – teorici e pratici – più aggiornati, che consentano ai dottorandi di condurre ricerca scientifica in ambito umanistico con risultati competitivi a livello sia nazionale sia internazionale, ma anche di costruire solide professionalità in settori disciplinari specifici.
3. Le competenze acquisite all'interno della Scuola SU forniranno, a chi intendesse svolgere attività di insegnamento nell'istruzione superiore, conoscenze aggiornate e approfondite nel proprio ambito didattico-formativo.
4. Tra le finalità del dottorato, raggiungibili attraverso le varie attività didattiche e di ricerca, rientra inoltre il conseguimento da parte del dottorando di una completa maturità ed autonomia nel lavoro di progettazione, programmazione, svolgimento e rendicontazione dell'attività di ricerca svolta.

### **Art. 3 – Programmi di dottorato della Scuola SU**

1. La Scuola SU si articola in cinque Programmi di dottorato, la cui denominazione sarà riportata nel titolo di Dottore di ricerca:
  - a) Studi di filologia classica
  - b) Studi filosofici
  - c) Studi letterari e linguistici
  - d) Studi storici
  - e) Studi sui beni culturali

### **Art. 4 – Lingua**

1. L'italiano è lingua ufficiale della Scuola SU.
2. Per i Programmi di dottorato in Studi filosofici, Studi letterari e linguistici, Studi storici e Studi sui beni culturali di cui al precedente art. 3, lett. b), c), d) e e), saranno tenuti in italiano i seminari, gli esami e le tesi di Dottorato. Potranno svolgersi in lingua straniera attività didattiche di tipo seminariale, conferenze e altre forme di didattica integrativa. In seguito ad apposita decisione del Collegio dei Docenti, una parte dell'attività didattica potrà essere svolta in lingua diversa dall'italiano al fine del raggiungimento di specifici obiettivi formativi condivisi dal Collegio stesso. In particolare, sulla base dell'art. 13, comma 5 lett. f) del Regolamento Scuole di Dottorato, il Collegio elaborerà uno specifico programma formativo e didattico, che comprenda anche l'uso di lingue straniere, in caso di frequenza della Scuola SU da parte di studenti stranieri.
3. Per il Programma di dottorato in Studi di filologia classica di cui al precedente art. 3, lett. a), è lingua ufficiale della Scuola SU anche il francese ai sensi dell'art. 7 comma 3 del Regolamento Scuole di Dottorato. In particolare sono in italiano il sito web, mentre gli esami, le tesi di Dottorato e la loro discussione potranno essere indifferentemente nell'una o nell'altra delle due lingue ufficiali, di intesa con la Commissione giudicatrice. Tutti gli studenti dell'indirizzo durante il ciclo di studi sono tenuti ad apprendere le due lingue ad un livello tale da consentire di seguire con profitto i corsi. La Scuola SU, l'Ateneo e le Università consorziate, nel rispetto e nei limiti previsti dalle disposizioni di cui all'art. 6 e 7 del Regolamento Scuole di Dottorato, attiveranno i mezzi ritenuti opportuni per favorire questo apprendimento, nonché le relative forme di verifica dell'apprendimento acquisito. Verranno redatti sia in lingua italiana che in lingua francese le norme attuative, il manifesto degli studi, il bando, gli accordi internazionali e di tutela ed eventuali altri documenti richiesti dalle Autorità Accademiche italiane e francesi. In caso di difformità interpretativa delle norme, fa fede la versione italiana.



### **Art. 5 - Il Collegio dei Docenti**

- 1) Il Collegio dei Docenti della Scuola SU è composto in prima costituzione da:
  - a) docenti e ricercatori appartenenti ai settori scientifico disciplinari della Scuola di Dottorato che facciano richiesta di adesione ;
  - b) Rappresentanti di soggetti pubblici e privati partecipanti alla Scuola SU;
  - c) Esperti italiani e stranieri.I membri del Collegio dei Docenti previsti ai punti b) e c) non possono superare il 40% del totale dei componenti del Collegio dei Docenti stesso, arrotondato per difetto.
- 2) Su invito del Coordinatore di cui al successivo art. 7, possono inoltre assistere, senza diritto di voto, alle sedute del Collegio dei Docenti o alla discussione di punti specifici, persone di cui si ritenga utile il contributo in ragione del loro sostegno scientifico, didattico, tecnico o finanziario all'attività della Scuola SU.
- 3) La cooptazione di nuovi membri viene deliberata dal Collegio dei Docenti con decisione approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti, sottratti gli assenti giustificati.  
L'istanza di adesione al Collegio dei Docenti avviene mediante richiesta scritta e motivata, da inoltrarsi direttamente al Collegio in carica, corredata di curriculum vitae e di elenco delle pubblicazioni inerenti alle aree di ricerca della Scuola SU.
- 4) Il Collegio dei Docenti è convocato dal Coordinatore, ovvero su richiesta di almeno 1/3 dei membri che lo compongono. La convocazione è inviata almeno sette giorni prima della seduta (salvo motivi di urgenza) con i metodi ritenuti più idonei per assicurarne la ricezione. In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a 3 giorni su decisione del Coordinatore ed in tal caso la convocazione avviene con i metodi ritenuti più idonei per assicurare l'efficacia della convocazione. L'ordine del giorno viene inviato con la convocazione.
- 5) Per la validità delle sedute è necessaria la maggioranza assoluta dei membri, sottratti gli assenti giustificati. Le delibere vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore.
- 6) Il Collegio dei Docenti si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno per l'approvazione del Manifesto degli Studi e per l'analisi delle attività a consuntivo.
- 7) L'assenza non giustificata di un membro del Collegio dei Docenti a più di tre sedute consecutive ne comporta la decadenza dal Collegio stesso.
- 8) Delle riunioni del Collegio dei Docenti è redatto verbale a cura del segretario, ossia del professore ordinario o associato con minore anzianità in ruolo presente nel Collegio.
- 9) Il Collegio dei Docenti svolge tutte le funzioni previste dall'art. 13 del Regolamento Scuole di Dottorato, cui si fa integrale rinvio.
- 10) Per ognuno dei cinque Programmi di dottorato, viene nominato dal Collegio, tra i suoi membri, un Responsabile di Programma. I Responsabili hanno il compito di:
  - a) predisporre, su delega del Collegio, il piano dell'offerta didattica;
  - b) valutare il corretto svolgimento dell'attività didattica;
  - c) riferire in merito alle ricerche dei dottorandi del rispettivo Programma.

### **Art. 6 - Il Comitato Esecutivo**

1. In base all'art. 15 del Regolamento Scuole di Dottorato, i cinque Responsabili di Programma, il Coordinatore e il vice-Coordinatore formano il Comitato esecutivo, cui il Collegio dei Docenti delega le attività di cui all'art. 13, comma 5, lettere d), h), i) e l) del Regolamento Scuole di Dottorato.
2. Il Comitato Esecutivo prepara inoltre, per ciascun Anno Accademico, una relazione di autovalutazione della Scuola SU.
3. Il Comitato Esecutivo resta in carica per la durata del mandato del Coordinatore.
4. In caso di dimissioni, di cessazione o di impedimento di un membro del Comitato Esecutivo per un periodo superiore a tre mesi, il Collegio dei Docenti provvede alla sostituzione. Il mandato del nuovo membro scade con il mandato del Comitato Esecutivo.

### **Art. 7 – Il Coordinatore**

1. Il Coordinatore del Collegio dei Docenti svolge i compiti stabiliti all'art. 14 del Regolamento Scuole di Dottorato, cui si fa rinvio. Nelle sue mansioni è affiancato da un vice-coordinatore.
2. Il Coordinatore e il vice-Coordinatore durano in carica tre anni e può essere rieletto alla scadenza senza limiti di mandato.



**Art. 8 – Attività formative istituzionali e modalità di svolgimento delle attività formative**

- 1) La Scuola SU offre annualmente una serie di attività formative presentate all'inizio di ciascun Anno Accademico nel Manifesto degli Studi della Scuola medesima, unitamente alle modalità di svolgimento delle stesse.
- 2) La Scuola SU organizza inoltre, congiuntamente con i Dipartimenti e le Facoltà dell'Ateneo, seminari, incontri e altri eventi formativi alla cui frequenza ciascun dottorando è tenuto secondo le modalità indicate nel Manifesto degli studi.
- 3) In linea di massima, l'attività formativa della Scuola SU deve articolarsi nella seguente scansione:

**a) Primo anno: conseguimento di 50 crediti formativi**

I dottorandi seguiranno seminari specialistici e seminari metodologici organizzati a cura del proprio indirizzo di studi e mirati a fornire le indispensabili basi metodologiche per sviluppare e portare a compimento il progetto di ricerca.

I dottorandi seguiranno anche i seminari interdisciplinari organizzati dalla Scuola per tutti gli indirizzi, o comunque trasversalmente a più indirizzi.

Avranno inoltre le possibilità di acquisire parte dei crediti previsti per il primo anno di studi grazie alla frequenza di convegni, seminari o altre attività scientifiche e formative organizzate da istituzioni diverse dalla Scuola, dietro autorizzazione del proprio tutor.

Sarà compito del tutor verificare che i dottorandi, nel corso del primo anno, assolvano ai loro doveri di formazione acquisendo il numero di crediti previsti e usufruendo delle attività didattiche per almeno 200 ore.

**b) Secondo anno: conseguimento di 10 crediti formativi**

I dottorandi seguiranno i seminari interdisciplinari organizzati dalla Scuola e seminari metodologici tenuti nell'ambito dei singoli indirizzi. Tali attività dovranno coprire almeno 30 ore.

Compito principale dei dottorandi sarà però quello di procedere con l'attuazione del progetto di ricerca, sotto la supervisione del tutor e con la sua stretta collaborazione.

**c) Terzo anno**

Nel corso del terzo anno verranno organizzati seminari metodologici utili ai dottorandi nell'elaborazione della tesi finale.

Il dottorato prevede lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca per 180 crediti, di cui 120 attribuiti alla ricerca e 60 alle attività didattiche.

4. Tutti i Programmi di dottorato attiveranno seminari, conferenze e tavole rotonde su propri specifici argomenti di ricerca e sulla metodologia della ricerca.
5. I dottorandi di tutti e cinque i Programmi di dottorato dovranno provvedere alla redazione della tesi finale in stretta collaborazione con il Direttore prescelto.
6. Nel primo e nel secondo anno di studi, i dottorandi possono proporre al Collegio dei Docenti di acquisire parte dei crediti previsti frequentando convegni o seminari organizzati da altre Facoltà o istituzioni culturali. Tale richiesta, previamente approvata dal tutor, deve essere presentata al Coordinatore prima dello svolgimento dell'iniziativa di cui si chiede l'accreditamento. Il Comitato Esecutivo è delegato dal Collegio dei Docenti a deliberare in proposito.
7. Entro il 15 settembre del terzo anno di corso, i dottorandi possono richiedere al Collegio dei Docenti la proroga di un anno per la discussione della tesi per fondati motivi. Il Collegio delibera sulla concessione della proroga, che in casi del tutto particolari può essere estesa a richiesta fino (e non oltre) ad un secondo anno successivo ai tre regolari di corso.

**Art. 9 – Manifesto e corso degli Studi**

1. Prima dell'inizio di ciascun Anno Accademico, il Collegio dei Docenti approva il Manifesto degli Studi, che viene pubblicato in rete sul sito della Scuola SU.
2. Il Manifesto degli Studi deve contenere:
  - a) i requisiti di ammissione ai corsi;
  - b) le disposizioni relative ad attività formative, propedeutiche e/o integrative degli stessi;
  - c) le modalità di svolgimento e di frequenza delle attività formative all'estero;
  - d) le modalità di valutazione e di verifica dell'attività didattica svolta;
  - e) le modalità di riconoscimento dei crediti, comprensivi delle regole della corrispondenza tra crediti formativi previsti dal corso e crediti acquisibili presso altre Istituzioni universitarie, nazionali o estere.
3. Ogni attività che consente l'ottenimento di crediti è soggetta a valutazione da parte del tutor e va approvata



dal Collegio dei Docenti.

#### **Art. 10 – Requisiti di ammissione**

1. I requisiti di ammissione alla Scuola SU sono quelli previsti nell'art. 19 del Regolamento Scuole di Dottorato, secondo i termini e le decorrenze espressamente indicati nel bando di ammissione.

#### **Art. 11 – Modalità di selezione**

1. L'accesso alla Scuola SU avviene tramite una procedura di selezione che prevede la valutazione comparativa dei curricula, dei titoli e dei progetti di ricerca presentati. Sulla base dell'esito di tale valutazione, la Commissione decide l'ammissione alla prova orale dei candidati giudicati rispondenti ai criteri di valutazione prefissati.

2. La prova orale consisterà in un colloquio nel corso del quale verranno accertati:

- a) il livello delle conoscenze possedute dal candidato nell'ambito disciplinare di riferimento del progetto di ricerca presentato;
- b) il possesso di competenze linguistiche attive e passive, oltre che nella lingua italiana, di almeno una lingua straniera a scelta tra inglese, tedesco, francese e spagnolo, e di competenze passive in almeno una seconda lingua straniera;
- c) l'attitudine del candidato alla ricerca, verificata anche attraverso una discussione del progetto di ricerca presentato.

3. L'ammissione alla Scuola SU avviene in base alla graduatoria generale di merito redatta dalla competente Commissione fino alla concorrenza del numero dei posti stabiliti dal bando.

4. La Commissione, composta da tre membri effettivi scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, può essere integrata da due esperti provenienti o afferenti dalle/alle aree disciplinari non rappresentate dai membri effettivi della Commissione stessa.

#### **Art. 12 – Ammissione agli anni successivi al primo**

1) Accertato l'adempimento degli obblighi didattico-formativi previsti per ciascuna annualità –secondo le modalità stabilite da ognuno dei Programmi di dottorato– il dottorando redige una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno. Tale relazione viene sottoposta all'approvazione del proprio tutor e, successivamente, a quella di una Commissione nominata per ciascun Programma di dottorato.

2) La mancata ammissione al secondo o al terzo anno comporta la perdita della borsa e l'esclusione dalla Scuola SU.

#### **Art. 13 – Tutor**

1. Successivamente allo svolgimento dell'esame di ammissione, i docenti di ciascun Programma di dottorato assegnano tempestivamente un tutor a ognuno dei dottorandi, sulla base del progetto e degli specifici interessi di ricerca. Tale tutor avrà il compito di seguire la formazione scientifica del dottorando e assisterlo nella redazione della tesi durante i tre anni di corso.

2. Per fondate ragioni, il tutor può essere sostituito all'inizio del secondo anno di corso o, per ragioni cogenti, anche in un momento successivo.

3) Per il Programma di dottorato in Studi di Filologia classica di cui all'art. 3, lett. a), verranno assegnati a ciascun dottorando due tutor, uno italiano e uno straniero.

#### **Art. 14 – Direttore di tesi**

1. Il Direttore di tesi viene proposto dal dottorando tra i membri del Collegio dei Docenti alla fine del primo anno di corso e viene designato dal Collegio, che può decidere di affiancargli in qualità di esperto un secondo Direttore di tesi.

2. In casi particolari i Direttori di tesi possono essere scelti anche al di fuori dei membri del Collegio, fra esperti italiani e/o stranieri particolarmente adatti a seguire una tesi di argomento eminentemente specialistico. In questo secondo caso il direttore di tesi esterno deve essere proposto da almeno due membri del Collegio ed accettato dal Collegio stesso.

3. Per il Programma di dottorato in Studi di Filologia classica di cui all'art. 3, lett. a), il dottorando dovrà essere seguito nel suo percorso di studio da due direttori di tesi, uno italiano e uno francese, ovvero, nel caso di un accordo con altre Università straniere, da un direttore italiano e uno di altra lingua, secondo le disposizioni previste dai relativi accordi quadro in materia.

4. Ai dottorandi in cotutela di tesi verranno assegnati almeno due Direttori di tesi, uno per ciascun ateneo contraente, secondo le norme previste dalla convenzione di cotutela.

5. Il Direttore di tesi non si limita a seguire il lavoro scientifico dei dottorandi che gli vengono assegnati, ma si impegna anche a fungere da tramite tra i dottorandi e il Collegio dei Docenti per tutti i problemi di natura pratica che via via dovessero insorgere.

6. Il Direttore di tesi è responsabile dell'inserimento del dottorando nell'attività di ricerca della Scuola SU e si



impegna ad affiancarlo nella proposta e nella pianificazione del piano di studi individuale. Assiste il dottorando, verificandone l'attività ed il rispetto delle norme, anche comportamentali, ritenute fondamentali per il valore della

Scuola SU e per la crescita scientifica e professionale dei suoi dottorandi.

7. Il Collegio dei Docenti può revocare l'incarico di un Direttore di tesi che non ottemperi a tali obblighi.

#### **Art. 15 – Conseguimento del titolo**

1. Sulla base delle relazioni dei Direttori di tesi, il Collegio dei Docenti delibera l'ammissione degli allievi all'esame finale e designa i membri delle Commissioni giudicatrici per il conseguimento del titolo, osservando al riguardo quanto previsto dal Regolamento Scuole di Dottorato, artt. 26 e 27.

2. Nel caso di cotutela le Commissioni designate potranno essere più di una, conformemente alle norme previste dagli accordi di cotutela.

3. Il titolo conseguito da ciascuno dei dottorandi dovrà evidenziare la menzione del Programma di dottorato frequentato all'interno della Scuola SU, per attestare il carattere specialistico della formazione ricevuta.

4. Nel caso del dottorato internazionale, il candidato approvato conseguirà il doppio titolo di dottore di ricerca, con la menzione del Programma prescelto e nella forma specifica in uso nei sistemi di valutazione in uso nei due Stati interessati.

#### **Art. 16 – Svolgimento di altre attività**

1. Come previsto dall'art. 13, comma 5, lettera l) del Regolamento Scuole di Dottorato, il Comitato Esecutivo, su delega del Collegio dei Docenti, può autorizzare il dottorando allo svolgimento di attività didattica (sussidiaria e integrativa) o altra attività lavorativa, purché compatibile con la frequenza alla Scuola SU e alle sue attività formative.

#### **Art. 17 – Modifica delle norme attuative**

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento Scuole di Dottorato, successivamente all'attivazione della Scuola SU ogni modifica alle presenti Norme attuative deve essere approvata dai Dipartimenti promotori la Scuola SU, sentito il Collegio dei Docenti, ed entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul sito Web del Dipartimento.

#### **Art. 18 - Dotazione dottorandi**

1. Ciascun Consiglio di Dipartimento attribuisce per ogni anno ad ogni dottorando una somma, della quale il collegio, o per sua delega il Comitato esecutivo, dispone per la mobilità dei dottorandi e per finanziare altre attività della Scuola SU.

#### **Art. 19 – Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente menzionato nelle presenti Norme attuative vale quanto stabilito nella vigente normativa nazionale e nel Regolamento Scuole di Dottorato di Ateneo.